

ARPAL CALABRIA
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

Rep. n

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO *PART- TIME*

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di marzo, in _____, presso la

tra

ARPAL Calabria, Agenzia Regionale per le politiche Attive della Calabria, Ente Pubblico Strumentale della Regione Calabria – C.F. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante avv. Pietro Manna, di seguito anche “Datore di Lavoro”

e

il sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____, c.f. _____ (di seguito indicato “*dipendente*”).

PREMESSO

- che con decreto del direttore generale di ARPAL Calabria n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20 comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ai fini del reclutamento di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato e parziale;

- che tra i vincitori della detta procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di collaboratore amministrativo – Area degli operatori esperti (ex cat B) del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, rientra il sig. _____;

tanto premesso quale parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Costituzione del rapporto di lavoro e decorrenza

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, ARPAL Calabria assume il sig. _____, quale dipendente a tempo indeterminato e *part time*, con decorrenza a tutti gli effetti dal _____, con inquadramento nell'Area degli Operatori esperti, di cui al CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, che viene utilizzato quale parametro di riferimento e nel profilo professionale di “Operatore Esperto – Collaboratore amministrativo”.

ART. 2

Mansioni

ARPAL CALABRIA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e dell'art. 12, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Possono, inoltre, essere assegnati compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie dell'area, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.
2. Le mansioni da espletare sono quelle proprie del profilo professionale attribuito di cui all'allegato A del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, al quale le parti fanno espresso rinvio.

ART. 3

Periodo di prova

1. Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova che ha durata di due mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato dalla data di assunzione.
2. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL.
3. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall'ente deve essere motivato.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
5. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

ART. 4

Trattamento economico e ferie

1. Il trattamento economico è quello stabilito per la posizione tabellare di accesso all'Area degli Operatori esperti del CCNL Funzioni Locali, che viene assunto quale parametro di riferimento e che determina la retribuzione mensile lorda tabellare pari ad € 793,10, oltre IVC, rateo di tredicesima e ogni altra voce prevista dalla normativa vigente e dal CCNL Funzioni Locali, oltre oneri a carico di ARPAL.
2. La retribuzione tabellare annua è soggetta ad adeguamento automatico ai valori fissati dal CCNL.
3. Il dipendente avrà diritto di fruire del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti previsti dalle normative e dal CCNL applicato cui si fa espresso rinvio. I lavoratori a tempo parziale verticale e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto, è comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo di

ARPAL CALABRIA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo.

4. La durata delle ferie matura in proporzione alla durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021.

ART. 5

Luogo e orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato in 18 (diciotto) ore settimanali, secondo le formule contrattuali vigenti per il *part time* al 50 % che sarà distribuito nei giorni di _____ su _____ giorni lavorativi e secondo gli orari degli uffici dell'agenzia. Mantenendo fisso il monte ore settimanale pari a 18 (diciotto), l'articolazione oraria può subire modifiche previa accordo con il datore di lavoro. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il dipendente specifico obbligo contrattuale.
2. La sede dell'attività lavorativa è ARPAL Calabria.
3. Il dipendente si impegna ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

ART. 6

Termini di preavviso

1. In tutti i casi in cui per la risoluzione del rapporto di lavoro sia previsto il preavviso o la corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
 - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.In caso di dimissioni del dipendente i predetti termini sono ridotti alla metà.
2. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. È facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, senza la corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.

ART. 7

Obbligo di riservatezza e incompatibilità

1. Il dipendente si obbliga a rispettare il segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico, nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'attività.
2. Il dipendente dichiara sotto la propria personale responsabilità, mediante la sottoscrizione del presente contratto, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e di non trovarsi in alcuna

ARPAL CALABRIA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 o da altra normativa applicabile.

3. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche e/o da soggetti privati non potranno essere svolti senza preventiva autorizzazione formale del datore di lavoro. Le violazioni alle disposizioni sulle incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e di ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
4. Il dipendente prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

ART. 8

Diritti e doveri del dipendente

1. Il dipendente è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dal contratto collettivo di lavoro vigente applicato.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali e specifiche contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.
3. Il dipendente, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Calabria, pubblicato sul sito istituzionale.

ART. 9

Adempimenti Sicurezza del Lavoro

1. Arpal Calabria dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Lavoratore si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

ART. 10

Regolamento disciplinare e Codice di comportamento

ARPAL CALABRIA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

1. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni previste dalla normativa vigente e contenute nel Codice civile ed in tutte le disposizioni di riferimento, alle disposizioni interne e agli usi adottati in Agenzia.
2. Il dipendente s'impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Calabria, nonché dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e nel contratto individuale di lavoro. La violazione delle dette disposizioni potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 11

Cause di risoluzione del contratto

1. Le parti, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1353 del codice civile, convengono espressamente che il presente contratto si risolve automaticamente, qualora l'Amministrazione accerti, in esito ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, dei titoli di studio e di servizio oggetto di valutazione da parte della Commissione, nonché dei titoli di precedenza e preferenza, ferma restando la responsabilità penale nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
2. Determina altresì la risoluzione automatica del contratto, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

ART. 12

Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Reggio Calabria.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Si garantisce al dipendente, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 in applicazione del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 14

Disposizioni di rinvio

1. Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, nonché le norme di legge in materia di lavoro e previdenza ad esso applicabili.
2. Il presente contratto fa stato fra le parti che lo sottoscrivono e ha forza di legge.

ARPAL CALABRIA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CALABRIA

ART. 15

Clausola finale

1. Il dipendente dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAL Calabria Lavoro, pubblicato sul sito istituzionale e di accettare tutte le sue clausole.
2. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.
3. Il presente contratto consta di 6 (sei) pagine e viene redatto in duplice originale, uno dei quali viene consegnato al dipendente.
4. Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dipendente

ARPAL Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
avv. Pietro Manna

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il dipendente approva specificatamente tutte le clausole contenute negli articoli 11 (“*Cause di Risoluzione del Contratto*”) e 12 (“*Foro competente*”) del presente contratto dopo averle attentamente lette.

Il dipendente
